

LEARNING AGREEMENT

Regolamento attuativo – D.R. n. 1495 del 26.02.2010 Bando LLP/Erasmus 2010-11

Prima della partenza, ogni studente Erasmus dovrà concordare, con il proprio Coordinatore Accademico e con l'istituzione universitaria ospitante, un **piano di studio** che definisca chiaramente gli insegnamenti da seguire e le attività integrative da svolgere presso l'università ospitante, con il loro valore in crediti ECTS. Tali insegnamenti e attività integrative saranno elencati nel Learning Agreement.

Presentazione: Il Learning Agreement dovrà essere presentato in duplice copia al referente Erasmus della Facoltà di appartenenza, il quale provvederà a consegnarlo al relativo Coordinatore/Presidente di Corso di Studi.

Contenuti: lo studente indicherà nel Learning Agreement i corsi che intende seguire presso la sede estera. Indipendentemente dal numero dei corsi indicati, potranno sostenersi esami e svolgere attività didattiche ed esperienze pratiche guidate per non più di 20 crediti ECTS nel caso di soggiorni trimestrali, di 30 ECTS nel caso di soggiorni semestrali e per non più di 60 ECTS in caso di soggiorni annuali. 1 credito ECTS corrisponde a 1 CFU (Credito Formativo Universitario), e cioè a 25 ore di attività.

Il Learning Agreement dovrà essere corredato dai programmi di insegnamento (tanto dell'istituzione ospitante quanto di quella di appartenenza), e dall'indicazione dei relativi crediti ECTS. In mancanza, potrà farsi riferimento ai programmi dell'anno accademico precedente, ma entro la data di rientro andrà verificata la loro conformità per l'anno in corso da parte del Corso di studi, eventualmente con riferimento a copia del programma timbrata e sottoscritta dal docente o dal coordinatore della sede ospitante, pena la mancata convalida dell'esame.

Il Learning Agreement dovrà essere compilato nel rispetto delle propedeuticità previste dal Corso di studi di appartenenza e avendo presente i criteri utilizzati per la sua valutazione, successivamente descritti.

Valutazione: il Presidente del Corso di studi, sentito il Coordinatore, valuta la coerenza del Learning Agreement con il programma di studi seguito presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, anche attenendosi alle indicazioni riportate ai punti successivi.

Nel valutare l'equipollenza tra l'insegnamento da sostenere presso la sede straniera e il corrispondente insegnamento del Corso di studi, il Presidente del Corso di studi, o per lui il Coordinatore, può chiedere una "dichiarazione di conformità" (Modello A, disponibile on-line) al docente interno di riferimento. Se richiesta, la compilazione di tale dichiarazione è obbligatoria e, nello spirito del reciproco riconoscimento dell'autonomia didattica, attiene esclusivamente all'identificazione dell'insegnamento, al di là di ogni considerazione di merito qualitativa e/o quantitativa. Una volta acquisita, la "dichiarazione di conformità" resta valida finché non sussista motivo di ritenerla superata.

Qualora il singolo insegnamento da sostenere presso la sede estera sia debitore di oltre 2 (due) crediti ECTS nei confronti del corrispondente insegnamento del Corso di studi, è necessario consultare il docente interno di riferimento ai fini di una eventuale integrazione del programma. Una volta concordata nei contenuti, detta integrazione potrà anche consentirsi presso la sede estera, che dovrà provvedere alla relativa certificazione. L'eventuale integrazione da svolgersi presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro "dovrà concludersi con apposito esame e relativa valutazione" (art. 27, comma 6, del Regolamento didattico di Ateneo D.R. 8260 dell'11 giugno 2008) e il voto conseguito farà media con quello acquisito presso la sede estera.

Qualora il numero degli ECTS conseguiti presso la sede estera sia inferiore alla somma dei CFU dei corrispondenti esami e/o attività previsti dal proprio Corso di studi, lo studente è tenuto a integrare la differenza sostenendo, in Italia o all'estero, uno o più esami nelle aree scientifico disciplinari che presentano il maggior debito formativo. Detta disposizione non si applica qualora il debito complessivo sia uguale o inferiore a 2 (due) ECTS; in questo caso il Corso di studi riconoscerà l'equipollenza degli ECTS conseguiti. La valutazione conseguita con esami "integrativi di crediti" può essere acquisita al curriculum di studi dello studente, e quindi "fare media" con le altre valutazioni curriculari, purché siano rispettati i limiti posti dall'art. 4, comma 2, dei decreti attuativi del D.M. 270/2004 al numero di esami conseguibili nelle lauree di base (max 20) e magistrali (max 12). In caso contrario vengono acquisiti i soli crediti.

Qualora il numero degli ECTS conseguiti presso la sede estera sia superiore alla somma dei CFU dei corrispondenti esami e/o attività previsti dal proprio Corso di studi, il credito formativo viene riportato nel curriculum accademico dello studente come CFU "eccedenti". Oppure, su esplicita richiesta dello studente da allegare al Learning Agreement (Modello B, disponibile on-line), può effettuarsi lo scomputo, anche parziale, di detta eccedenza dai crediti attribuiti dal Corso di studi alle "attività a scelta dello studente". Tutte le attività formative svolte all'estero possono essere valutate dai Consigli di Corso di studi ai fini del riconoscimento nell'ambito delle "attività a scelta dello studente" o di "ulteriori abilità".

Lo studente che, durante la permanenza all'estero, intenda condurre attività inerenti lo svolgimento della tesi di laurea, dovrà allegare al Learning Agreement un attestato del relatore o del docente guida (Modello C, disponibile online).

Approvazione: l'approvazione del Learning Agreement compete alla Commissione Erasmus di Facoltà, riunita su convocazione del Preside e del Delegato Erasmus. All'approvazione della Commissione Erasmus di Facoltà segue la sottoscrizione del Learning Agreement da parte dei relativi Coordinatori. Prima della partenza, però, gli studenti Erasmus dovranno acquisire sul Learning Agreement le firme dei due coordinatori (accademico e istituzionale) dell'istituzione ospitante e consegnare il documento, completo in ogni sua parte, all'Ufficio Erasmus di Ateneo.

Modifiche: qualunque modifica al Learning Agreement necessaria dopo l'arrivo dello studente presso l'istituzione ospitante deve essere effettuata e formalizzata entro un mese dall'arrivo dello studente utilizzando l'apposito prospetto "Changes to original proposed study" contenuto nello stesso Learning Agreement. Ogni ulteriore e necessario cambiamento dovrà essere formalmente concordato dalle tre parti (istituzione di appartenenza, istituzione ospitante e studente) e portato a compimento.